



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 34 del 12/04/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SENTENZA N.470/17 GIUDICE DI PACE DI RAGUSA
CAUSA PROMOSSA DA FRASCA GIOVANNA CONTRO IL COMUNE DI RAGUSA IN
OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE.**

Il Redattore: Zapparrata Emanuela

Con atto notificato alla Polizia Municipale dell'Ente e trasmessa da quest'ultima a questo ufficio il 26.01.17, la signora Frasca Giovanna ha proposto, avanti il Giudice di Pace di Ragusa, ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 6, D.lgs. N. 150/2011 emessa dal Comune con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 317,50 per la violazione dell'art.52 comma 1 lett.a del D.Lvo n. 507/99(violazione in materia di tutela ambientale) a seguito di verbale di sopralluogo redatto dagli Agenti della Polizia Municipale di Ragusa per avere ommesso di compiere le opere di manutenzione necessarie per non compromettere l'incolumità pubblica; nella fattispecie, si accertava la caduta di calcinacci, intonaco e cornicioni dalle pareti esterni al fabbricato sito in Ragusa via G. Meli n.38.

L'odierna ricorrente, eccepiva l'illegittimità della suddetta ordinanza ingiunzione per intervenuta prescrizione in quanto notificata oltre il termine quinquennale previsto dalla legge e, pertanto, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento opposto ne chiedeva l'annullamento.

Con sentenza n. 470 del 14. 12. 2017, notificata a questo Ente il 4.01.18, prot. 1684, il Giudice di Pace di Ragusa decidendo nel procedimento di cui sopra, iscritto al n. 43/17 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, ha accolto l'opposizione in quanto l'inosservanza dei termini di notifica ha determinato l'illegittimità della

ordinanza opposta per tardività della sua notificazione (art.28 L 689/81) e, per l'effetto ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. 125/2016 emessa dal Comune.

Ha condannato l'Ente a rifondere alla opponente le spese processuali liquidate in € 43,00 per spese ed in € 200,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA, CPA come per legge.

Per quanto sopra e per quanto di competenza di questo ufficio, occorre dare esecuzione alla sentenza di cui sopra e procedere all'impegno e alla liquidazione delle somme dovute alla signora Frasca Giovanna per spese processuali per complessive € 334,82 così di seguito specificate:

€ 200,00 compensi difensivi;

€ 30,00 spese generali;

€ 9,20 CPA;

€ 52,62 IVA;

€ 43,00 spese vive indicate in sentenza;

Totale 334,82

Di provvedere alla liquidazione con pagamento per cassa in favore della signora Frasca Giovanna della somma di cui sopra:

Vista la sentenza;

Per quanto sopra;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017 “ nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000 “

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.32/17 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019 e del Bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 13.7.17 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019;

Visto il D.Lgs 267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 163, comma 2, del D.lgs n.267/2000 (T.U. enti locali) che recita “ nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”

Verificato che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel PEG sopra richiamati;

Visto l'art. 107, comma 3, lett.d) del D.Lgs 18.8.2000, , n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs 267/00 e al D.Lgs 118/11;

Visti gli art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997.

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di impegnare nel Bilancio 2018, P.E.G 2018 al cap. 1230 "Liti, arb. Etc." Cod. 01-11-1-03-02-99-002, dove esiste l'occorrenza disponibilità, la somma di € 334,82, scadenza anno 2018.
2. Di liquidare la somma di € 334,82, in esecuzione della sentenza n. 470/17, alla signora Frasca Giovanna cod. fiscale FRS GNN 49B41 H163T, entro e non oltre il 30 aprile 2018.
3. Di dare atto che, operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs n.267/2000 (T.U. enti locali) e specificatamente tra le spese derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo (sentenza notificata in forma esecutiva il 4.1.2018).
4. Di dare atto che il pagamento conseguente al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/00 come preventivamente verificato.
5. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune all'emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Si allega Sentenza n. 470/17

Ragusa, 12/04/2018

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale